

STATUTO

**TRANSMED RESEARCH
IMPRESA SOCIALE S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: OZZANO DELL'EMILIA BO VIA
TOLARA DI SOPRA 41/E

Numero REA: BO - 511338

Codice fiscale: 03336531201

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-10-2019 - Statuto completo	2
--	---

Registro delle Imprese di Bologna - salvo che consti il consenso dei creditori o il pagamento dei creditori che non hanno prestato il consenso;

- di prendere atto della rinuncia da parte di tutti i soci alla relazione degli amministratori di cui all'art. 2500 sexies;
- di confermare in Euro 12.400,00 (dodicimilaquattrocento virgola zero zero) il capitale sociale della società nella sua nuova forma; tale capitale è attribuito ai soci nelle medesime preesistenti partecipazioni;
- di dare atto che la Società continuerà ad essere amministrata dal preesistente Amministratore Unico e precisamente CELLI PAOLO;
- di designare sin da ora quale Sindaco Unico, il Dottor:

- ALBERTI GIAMPIERO, nato a Napoli il 17 febbraio 1961 e domiciliato in Bologna, Via Beniamino Gigli n. 4, C.F. LBRGPR61B17F839R, cittadino italiano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna al N. 2358, iscritto nel Registro dei Revisori legali al n. 155009 come da Decreto Ministeriale del 7 luglio 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 del 4 agosto 2009;

al quale sarà comunicata l'avvenuta nomina al fine di consentire la relativa accettazione, precisando che tale nomina avrà effetto sempre dalla data di efficacia della trasformazione e delle conseguenti modifiche statutarie;

- di stabilire che la retribuzione spettante al Sindaco Unico sia pari ad Euro 3.000,00 (tremila virgola zero zero) per ciascun esercizio;
- di dare mandato all'Organo Amministrativo per il compimento di tutte le operazioni e formalità necessarie alla esecuzione della trasformazione;
- di approvare pertanto l'adozione di un nuovo statuto sociale, che – sempre a partire dalla data di efficacia della trasformazione - disciplinerà la società nella forma di impresa sociale;
- di adottare pertanto, con effetto dalla data di efficacia della presente delibera, il seguente nuovo testo dello statuto sociale:

"STATUTO DI IMPRESA SOCIALE IN FORMA DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Art. 1) DENOMINAZIONE - Ai sensi, in conformità e per gli effetti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, è costituita una Società a responsabilità limitata impresa sociale **"TransMed Research impresa sociale S.R.L."**.

Art. 2) SEDE - DOMICILIO DEI SOCI - La Società ha sede in Ozzano dell'Emilia (BO).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di trasferire la Sede all'interno dello stesso Comune, istituire o sopprimere unità locali operative, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, succursali, agenzie, filiali, uffici senza stabile Rappresentanza in Italia e all'estero.

Spetta invece ai Soci deliberare la istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie o il trasferimento della Sede in un Comune diverso da quello sopra indicato.

Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'Assemblea dei Soci.

Il Domicilio dei Soci, dei componenti dell'Organo Amministrativo e di Controllo, quest'ultimo, se nominato, sia anagrafico che elettronico, telefonico, per quel che riguarda i loro rapporti con la Società, è quello che risulta comunicato per iscritto alla Società ovvero risultante dal Registro delle Imprese.

Art. 3) OGGETTO – La Società impresa sociale esercita in via stabile e principale le seguenti attività di impresa di interesse generale per il perseguimen-

to di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nell'ambito della ricerca scientifica ed in particolare:

- Attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale per lo sviluppo, nel rispetto delle norme inderogabili di legge, di prodotti per la salute nel settore farmaceutico, biotecnologico, biomedicale, delle terapie cellulari e della medicina rigenerativa;

- Attività di ricerca scientifica finalizzata alla erogazione di servizi certificati per analisi di tossicità di molecole, materiali e farmaci, nell'ambito della medicina traslazionale, a livello nazionale e con l'obiettivo di sviluppi internazionali;

il tutto con esclusione di ogni attività medica e sanitaria diretta con il paziente.

Le attività di cui sopra devono essere esercitate dalla società in via stabile e principale.

Per attività principale ai sensi del D.Lgs. n. 112/2017 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale.

L'assenza dello scopo di lucro dovrà essere mantenuta per tutta la durata della società; l'eventuale trasformazione, fusione e scissione della società devono essere realizzate in modo tale da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la cessione d'azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità sopra previste, secondo le modalità e le procedure indicate dall'art 12 del suindicato decreto legislativo.

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale la società potrà inoltre collaborare in qualsiasi forma con altre imprese e/o enti pubblici e/o privati per lo scambio di servizi.

Inoltre, sempre ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, e comunque in via non prevalente, la società potrà inoltre:

1) a scopo di stabile investimento e non nei confronti del pubblico, assumere interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese ed enti, aventi scopo od oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente;

2) compiere qualsiasi operazione immobiliare, industriale, commerciale, finanziaria e mobiliare, ritenuta necessaria od opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni o altre garanzie sia reali che personali a favore di Banche ed a favore di altri soggetti erogatori di finanziamenti a favore della Società, ma non nei confronti del pubblico.

Sono escluse le attività di cui alla legge n. 197/1991 e di cui ai Decreti Legislativi n. 385/1993 e n. 58/1998, nonché l'attività di intermediazione di cui alla Legge 39/1989, nonché le attività professionali riservate, che saranno svolte in proprio da professionisti abilitati.

Art. 4) DURATA - La Società ha durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga da deliberarsi con le modalità di legge.

Art. 5) CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI - FINANZIAMENTI

Il Capitale Sociale è di Euro 12.400,00 (dodici mila quattrocento virgola zero zero).

Il Capitale Sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, o di qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile

di valutazione economica.

In caso di successivi aumenti di capitale, le nuove quote devono essere offerte in sottoscrizione, a parità di condizioni, ai Soci in ragione delle quote rispettivamente possedute. L'eventuale inoptato potrà essere sottoscritto dai preesistenti Soci, sempre in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale, ovvero da terzi.

In caso di riduzione del capitale per perdite, a tutti i Soci compete il diritto di sottoscrizione per effettuare i necessari conferimenti al fine del ripianamento perdite e ricostituzione del Capitale Sociale, in osservanza di quanto disposto dall'art. 2482 quater C.C.; tuttavia se un Socio non esercita il diritto di sottoscrizione, l'aumento di capitale per il ripianamento di perdite e ricostituzione del Capitale Sociale, potrà essere sottoscritto dagli altri Soci ovvero da terzi.

Ogni quota è indivisibile, e in caso di comproprietà, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune. Qualora questi non sia stato nominato le comunicazioni fatte dalla Società ad uno solo dei comproprietari, sono efficaci nei confronti dei terzi.

I Soci potranno effettuare Finanziamenti alla Società, infruttiferi, ovvero versamenti in conto capitale, in conformità alle norme vigenti in materia.

La Società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea dei Soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo. La Società può emettere titoli di debito per una somma complessivamente non eccedente il capitale Sociale, la riserva legale, e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo Bilancio approvato.

I titoli di debito emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali e in caso di successiva circolazione, chi li trasferisce risponde della solvenza della Società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali o Soci della Società.

La delibera Assembleare di decisione di emissione dei titoli di debito deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso, può altresì prevedere che previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli la Società possa modificare tali condizioni e modalità, e deve essere iscritta presso il Registro delle Imprese a cura degli Amministratori.

In ogni caso la delibera di emissione di titoli di debito dovrà indicare: (i) il valore nominale di ciascun titolo; (ii) il rendimento dei titoli ovvero il rimedio per la determinazione; (iii) le modalità di rimborso e di pagamento degli interessi; (iv) se il diritto al rimborso sia subordinato al previo soddisfacimento di altri creditori della Società.

ART. 6) TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONI - Le quote sono trasferibili sia per atto tra vivi che per causa di morte.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso (ovvero anche gratuito) è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro trenta

giorni dalla ricezione della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

In caso di trasferimento a titolo gratuito o per un corrispettivo diverso dal denaro, il prezzo della cessione, in caso di disaccordo, viene determinato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente, con le modalità previste dal presente statuto per la determinazione del valore della partecipazione del socio recedente.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i sessanta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

E' escluso il diritto di prelazione nel caso di trasferimenti fra fiduciante e società fiduciaria e viceversa; è invece soggetta al diritto di prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 C.C..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti. Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate a Registro Imprese, entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.

L' ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di aumento di capitale sociale sia mediante acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

ART. 7) RECESSO - E' ammesso il recesso dei soci nelle sole ipotesi previste dall'art.2473 C.C. e più precisamente, il recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione di eventuali diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma C.C.

Il socio non ha diritto di recesso in caso di proroga del termine o di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle quote, fatti salvi i casi previsti dall'art.2469 C.C..

L'intenzione del socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'organo amministrativo mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, e dovrà pervenire alla Società entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il diritto di recesso. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione da iscrivere al Registro Imprese, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le partecipazioni del recedente non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la Società, entro il termine previsto per il rimborso della quota, revoca la delibera e/o la decisione che lo legittima, ovvero se l'Assemblea dei soci delibera lo scioglimento della Società.

Il recesso avrà effetto dalla data in cui la società ne riceverà la relativa comunicazione.

I soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi come qui in appresso.

Il valore della partecipazione del socio che ha esercitato il recesso è determinato dall'organo amministrativo tenendo conto del valore effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all'art. 3 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 112/2017.

In caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Presidente del Tribunale su istanza della parte più diligente.

Si applica in tal caso il primo comma dell'art. 1349 del Cod. Civ..

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione della volontà di recedere, fatta alla Società.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In tal caso, l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente. Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza corrispondentemente riducendo il Capitale Sociale.

In quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 del Cod. Civ.

Tuttavia, se a seguito del rimborso della quota del socio receduto, il capitale sociale nominale si dovesse ridurre al di sotto del minimo legale, l'organo amministrativo dovrà senza indugio convocare in assemblea i restanti soci affinché provvedano, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione, ai conferimenti necessari per ricostituire il capitale sociale all'importo non inferiore al minimo legale, ovvero per deliberare, in alternativa, la trasformazione o lo scioglimento della Società.

ART. 8) DECISIONI DEI SOCI - I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dalla legge, dell'organo di controllo e l'eventuale nomina del revisore legale dei conti;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e quelli titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Le decisioni dei soci sono assunte con deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.

ART. 9) ASSEMBLEA - L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo almeno otto giorni prima dell'adunanza, anche fuori del Comune ove è posta la sede sociale, purché in Italia o nell'ambito del territorio di Nazione appartenente all'Unione Europea, mediante posta elettronica con prova di avvenuta spedizione, ovvero mediante lettera raccomandata, anche a mano.

L'avviso di convocazione dovrà pervenire ai soci al domicilio e/o allo specifico recapito di posta elettronica, che siano stati espressamente comunicati dal socio, ovvero risultanti dal Registro delle Imprese.

Allo stesso indirizzo dovrà essere comunicata al socio l'avvenuta deliberazione dell'assemblea per l'esercizio del diritto di sottoscrizione spettante ai soci.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. Comunque, anche in seconda convocazione, valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando:

- vi partecipi l'intero Capitale Sociale;
- tutti i componenti dell'organo di Amministrazione e di Controllo, (quest'ultimo se nominato) siano presenti o informati;
- nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Se i componenti dell'organo di Amministrazione e di Controllo, (quest'ultimo se nominato) non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART. 10) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA - L'Assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione dell'organo amministrativo, dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un Vice Presidente.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti in tele o video conferenza, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Il collegamento solo in via audio e' consentito unicamente quando la società non abbia piu' di 10 (dieci) soci.

Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con i luoghi in audio/video conferenza, l'assemblea non sara' valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o piu' luoghi audio/video collegati, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la tele-videoregistrazione della tele-video conferenza.

ART. 11) DIRITTO DI VOTO - A ciascun socio spetta un numero di voti proporzionale alla sua partecipazione.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che alla data dell'Assemblea stessa risultano essere tali dal Registro delle Imprese.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, che dovrà essere conservata dalla Società.

La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia eventualmente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola Assemblea, ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche la procura generale a valere per più Assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Le deleghe devono essere conferite per iscritto e consegnate al delegato, anche mediante telefax o e-mail.

Le deleghe devono essere conservate nel libro delle decisioni dei soci.

ART. 12) QUORUM ASSEMBLEARI - L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

L'assemblea, regolarmente costituita ai sensi del precedente comma, delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo che nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'art.2479 cod. civ. (modificazioni dell'atto

costitutivo/statuto e decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci) per i quali è richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso) si applica l'art. 2368, comma 3, cod. civ.

ART. 13) VERBALE DELL'ASSEMBLEA - Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario - o dal notaio, se richiesto dalla Legge o dai soci.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e - anche in allegato - l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno.

Deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni. Deve consentire inoltre, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, dissenzienti o astenuti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente Statuto deve essere redatto da un notaio.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni dei soci.

ART.14) AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA - POTERI -

I soggetti che assumono la carica di amministratore, devono possedere oltre a quanto previsto dal Codice Civile, i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza:

- non essere stati dichiarati falliti, interdetti, inabilitati, incapaci di intendere e di volere, nonché non essere stati condannati, con sentenza definitiva, ad una pena detentiva superiore a cinque anni. Non possono ricoprire la carica di amministratore anche coloro che sono stati condannati, con sentenza definitiva, alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, per tutta la durata dell'interdizione.

Secondo quanto sarà deciso volta per volta dai soci all'atto della nomina, la società potrà essere amministrata, alternativamente:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette) consiglieri.

Gli amministratori durano in carica a tempo indeterminato, ovvero per il periodo stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili.

Nel caso vengano meno uno o più Consiglieri si applica l'articolo 2386 C.C..

Qualora venga a mancare per qualsiasi causa la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, questo si intenderà decaduto e si dovrà convocare d'urgenza l'Assemblea per la nomina del nuovo Organo Amministrativo.

Gli amministratori:

- possono anche non essere soci;
- non sono tenuti ad alcun divieto di concorrenza, salvo diversa delibera dell'Assemblea;
- non devono trovarsi in alcuna delle cause di ineleggibilità previste dall'art. 2382 C.C..

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio nonché, eventualmente, un compenso stabilito con decisione dei

	soci all'atto della loro nomina o successivamente: a favore degli stessi potranno essere accantonate somme a titolo di trattamento di fine mandato, il tutto nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.
	L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, ad eccezione solo di quanto sia riservato alla decisione dei soci dalla legge o dal presente statuto.
	Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione, se nominato, è così regolato:
	A - Presidenza
	Il Consiglio, quando non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge tra i suoi membri il Presidente e può eleggere uno o più Vice Presidenti che sostituiscono il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.
	B - Riunioni
	Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, purché nel territorio dello Stato) tutte le volte che il presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dagli altri consiglieri in carica, oppure dall'organo di controllo, se nominato.
	La convocazione è fatta con invito scritto da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve ma non inferiore a un giorno. L'avviso di convocazione potrà essere inviato agli amministratori a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, telegramma, telefax.
	Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente.
	Per le riunioni del Consiglio di Amministrazione è consentito che si svolgano con gli intervenuti dislocati in più luoghi, collegati con idonei mezzi audio/video, a condizione che siano pienamente rispettati il metodo collegiale ed i principi della buona fede e di parità di trattamento tra i soci. In particolare, è necessario che:
	- sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
	- sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, visualizzare documenti, liberamente intervenire;
	- vengano indicati nell'avviso di convocazione, salvo il caso di riunione totalitaria, i luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno recarsi, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
	Nel caso in cui, in corso di riunione, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi audio/video collegati, valgono le norme previste al precedente art.10) in tema di assemblee.
	C - Deliberazioni
	Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti.
	In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Tuttavia, qualora il Consiglio di Amministrazione fosse composto da due soli membri, la propo-

sta si intendera' respinta e potra' essere ripresentata. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

D - Verbalizzazione

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

E - Decisioni degli amministratori

Le decisioni degli amministratori saranno adottate con metodo collegiale ed a maggioranza assoluta degli intervenuti come previsto al punto C.

F - Delega di poteri

Il Consiglio di amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più Consiglieri Delegati, determinando i limiti della delega, con esclusione delle materie non delegabili ai sensi delle norme vigenti.

Le cariche di Presidente (o di Vice Presidente) e di Consigliere Delegato sono cumulabili.

ART. 15) RAPPRESENTANZA - La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta, a seconda dei casi:

- all'Amministratore Unico;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o al/i Vice/i Presidente/i, se nominato/i;
- al/i Consigliere/i Delegato/i, nei limiti della delega.

Gli amministratori, come sopra nominati, potranno nominare procuratori speciali, per singoli affari o per determinate categorie di affari.

ART. 16) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La nomina e il funzionamento dell'organo di controllo e revisione legale dei conti sono disciplinati da quanto previsto dall'art. 2477 del Codice Civile e successive modifiche, sia nei casi di non obbligatorietà per legge che nei casi di obbligatorietà per legge.

La nomina avviene con decisione dei soci che potranno scegliere tra organo monocratico o collegiale.

L'organo di controllo esercita, se obbligatoria per legge, la revisione legale dei conti e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11 e 13 del D. Lgs. 112/2017, ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2 del D. Lgs 112/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo. A tal fine, esso può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

Nel caso in cui sia obbligatorio ai sensi dell'art. 10, comma 5 del D. Lgs. 112/2017, la società è sottoposta, inoltre, alla revisione legale dei conti.

Tuttavia, con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una so-

cietà di revisione, iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione, nonché successive modifiche ed integrazioni.

ART.17) BILANCIO ED UTILI - L'esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio, redatto dall'Organo Amministrativo con l'osservanza delle norme di legge, è presentato ai Soci, per la sua approvazione, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'Oggetto della Società lo richiedano; in quest'ultimo caso peraltro, gli Amministratori devono segnalare nella loro relazione la ragione della dilazione.

L'organo amministrativo, redige, inoltre, il bilancio sociale secondo le linee guida di cui all'art. 16 e deve tenere conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della società, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

Sia il bilancio di esercizio che il bilancio sociale devono essere depositati presso il Registro delle Imprese.

Il Bilancio sociale deve essere pubblicato sul sito internet della società, e a tal fine, la stessa dovrà dotarsi di un sito internet.

La società impresa sociale non ha scopo di lucro intesa in senso soggettivo: pertanto, gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria, o ad incremento del patrimonio della società.

L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) a erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, associati, soci dell'impresa sociale o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. E' ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui all' art 3, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 112/2017.

Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale perseguite dalla società;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per la distribuzione di dividendi dal comma 3, lettera a) del D. Lgs. 112/2017;
- d) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la società o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale perseguito dalla società;
- f) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento. Il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART.18) LIBRI SOCIALI

I libri sociali sono i seguenti:

- il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni del codice civile applicabili.

ART. 19) COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA' - VOLONTARI

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs 112/2017 verrà predisposto a cura dell'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della società. In tal modo essi sono posti in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni della società, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi.

I lavoratori e gli utenti possono partecipare, anche tramite rappresentanti, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori.

I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra la-

voratori dipendenti della società non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Del rispetto di tale parametro si darà conto nel bilancio sociale.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività svolta dalla società, nonché per la responsabilità civile verso terzi

ART. 20) SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE - Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di Scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni.

E' di competenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 2487 C.C.:

- la determinazione del numero dei Liquidatori e delle regole di funzionamento del Collegio, in caso di pluralità di Liquidatori;
- la nomina dei Liquidatori, con indicazione di quelli a cui spetta la Rappresentanza e l'attribuzione dei relativi poteri;
- la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la Liquidazione.

In caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a) del D. Lgs 112/2017, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16, comma 1.

ART.21) CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Le controversie che dovessero insorgere tra i soci, tra Amministratori, tra liquidatori, tra i predetti e tra i predetti e la Società in dipendenza del presente Statuto, eccettuate quelle per le quali la legge dispone diversa disciplina inderogabile, saranno decise da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è posta la sede sociale, su istanza della parte più diligente.

L'Arbitro dovrà iniziare la sua attività entro quindici giorni dalla sua nomina e completarla secondo termini di legge.

L'arbitro formerà la propria determinazione secondo diritto in via rituale.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al D.LGS. 17 gennaio 2003 n. 5, pubblicato sulla GU n. 17 del 22 gennaio 2003.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la Legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

ART.22) DISPOSIZIONI GENERALI - Per tutto quanto non è contemplato in questo Statuto valgono le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata, per quanto compatibili con le previsioni di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e al Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017) e successive modificazioni e/o integrazioni."

Ai fini della voltura ed annotazione del presente atto, la Comparsa mi dichiara che la società qui trasformata non e' intestataria di beni immobili ne' di beni mobili registrati.

RITA MERONE - NOTAIO